ORDINANZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 24 SETTEMBRE 1975 [1]

J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung contro Commissione delle Comunità europee

Causa 4-73

Nella causa 4-73,

J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, società in accomandita semplice con sede in Darmstadt, rappresentata nella causa principale, dall'avvocato Manfred Lütkehaus, del foro di Essen, e, nel presente procedimento, dall'avvocato A. W. Heinzerling, del foro di Darmstadt, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avvocato André Elinger, 84, Grand'rue,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Dieter Oldekop, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il proprio consigliere giuridico, sig. Pierre Lamoureux, 4, boulevard Royal,

convenuta,

e

RUHRKOHLE AKTIENGESELLSCHAFT, con sede in Essen,

e

RUHRKOHLE VERKAUFS-GESELLSCHAFT MBH, con sede in Essen, rappresentate dall'avvocato Otfried Lieberknecht, del foro di Düsseldorf, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avvocato Alex Bonn, 22, Côte d'Eich,

intervenienti a sostegno della convenuta,

1 — Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori: A. J. Mackenzie Stuart, presidente di sezione; P. Pescatore (relatore) e H. Kutscher, giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

In fatto

Con sentenza 14 maggio 1974 (Raccolta pag. 491), la ricorrente è stata condannata a tutte le spese di causa. Con istanza depositata in cancelleria il 14 luglio 1975, le intervenienti hanno chiesto a questa Corte, in forza dell'art. 74 del regolamento di procedura, di liquidare in DM..... le spese ripetibili per onorari e spese d'avvocato. Esse sostengono che, in mancanza di norme di diritto comunitario, detto importo ha costituito oggetto di un accordo sugli onorari concluso coi loro avvocati, a norma della legge nazionale.

Sempre secondo le intervenienti, detto accordo sarebbe basato sul valore della causa, stimato in DM..... per l'istanza di provvedimenti urgenti e in DM..... per la causa principale.

Questo valore è stato determinato dalle intervenienti in funzione dell'interesse economico ch'esse avevano al rimaner ferma della decisione della Commissione 21 dicembre 1972, relativa all'autorizzazione di nuove norme di vendita della Ruhrkohle AG, alcune disposizioni della quale sono state impugnate nella causa principale. Le intervenienti sostengono inoltre di aver preso in considerazione la particolare complessità e difficoltà della controversia.

Questa richiesta è contestata dalla ricorrente, la quale offre di pagare come spese ripetibili DM....., più le spese vive. A sostegno essa deduce che il valore della causa va stabilito, non già in funzione dell'interesse delle intervenienti, bensì dell'interesse ch'essa ha inteso tutelare con la causa principale e ch'essa precisa in DM.....

La Commissione ha espresso il parere che la richiesta delle intervenienti va notevolmente ridotta, in considerazione dell'oggetto e della natura della controversia.

In diritto

1 Questa Corte non deve valutare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati o consulenti, bensì determinare la misura in cui gli onorari stessi possono essere

recuperati nei confronti della parte condannata alle spese. Essa non è quindi tenuta a prendere in considerazione l'accordo concluso dalle intervenienti coi loro avvocati.

2 A norma dell'art. 73, lettera b), del regolamento di procedura della Corte, «sono considerate spese ripetibili: ... le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare ... il compenso all'agente, consulente od avvocato».

3 Dato che il diritto comunitario non contiene disposizioni di natura tariffaria, la Corte deve valutare liberamente le caratteristiche della causa, tenendo conto dell'oggetto e della nature della lite, della sua rilevanza dal punto di vista del diritto comunitario, come pure della difficoltà della controversia.

In base a questi criteri, la richiesta delle intervenienti appare largamente eccessiva.

In primo luogo, per determinare il valore della causa si deve aver riguardo all'oggetto della domanda principale la quale in realtà era diretta, non già all'annullamento dell'intera disciplina relativa alla vendita del carbone della Ruhr nel settore di cui trattasi, ma semplicemente alla conservazione, in una forma o in un'altra, da parte della ditta Nold dei vantaggi connessi alla qualità di grossista di «prima mano». In secondo luogo, va respinto l'argomento relativo alla particolare complessità e difficoltà della controversia, dato che la causa verteva su una disciplina commerciale sottoposta dalla stessa Ruhrkohle AG all'approvazione della Commissione e quindi perfettamente nota alle intervenienti in tutti i particolari. Oltracciò, dato che sostenevano le conclusioni della Commissione nella causa principale, le intervenienti erano solidali con questa e si sono ampiamente rimesse agli argomenti da essa dedotti.

4 Dato tutto quanto precede, appare opportuno liquidare le spese ripetibili in DM .....

Per questi motivi,

visti gli articoli 73 e 74 del regolamento di procedura,

sentita la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

LA CORTE (seconda sezione),

così provvede:

Le spese ripetibili dalle intervenienti nei confronti della ricorrente sono liquidate in DM .....

Così fatto e deciso a Lussemburgo, il 24 settembre 1975.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della seconda sezione

A. J. Mackenzie Stuart